

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo III - Delle parti e dei difensori

Art. 95 Spese del processo di esecuzione.

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.